

MODELLO "C" - CAUSA DI SERVIZIO E PENSIONE PRIVILEGIATA - DECORRENZA.



L'articolo 3 del d.P.R. n. 461 del 2001 dispone che: "L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigena e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.

L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato".

In linea generale, giova ricordare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha da tempo affermato che in presenza di infermità di origine traumatica, sussiste il dovere dell'Amministrazione di promuovere d'ufficio il procedimento di cui trattasi (Sez. IV n. 73429/1989, Sez. I app. n. 516/2007, Sez. Emilia Romagna n. 159/2013). Pertanto l'Amministrazione, nell'emettere il decreto, non deve tenere conto della data della domanda presentata dall'istante, atta al riconoscimento della causa di servizio e della stessa pensione privilegiata, poiché il procedimento deve essere attivato d'ufficio, ai sensi del più volte richiamato art. 3 del D.P.R. n. 461 del 2001, con conseguente decorrenza economica del trattamento privilegiato dalla data del congedo (in senso conforme cfr Sez. IV n. 73429/1989, Sez. Emilia Romagna n. 159/2013, Sez. Campania n. 473/2014).

Nella fattispecie, non vi è la necessità di avviare alcuna indagine medico legale che determini la dipendenza per cause di servizio, atteso che l'insorgere della patologia è strettamente legata all'evento traumatico occorso durante l'attività lavorativa.

GL
21/09/2015

[Corte dei Conti n. 49/2015;](#)
[Consiglio di Stato n. 351/2015;](#)
[Consiglio di Stato n. 4328/2012;](#)